



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

INDICE SOMMARIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001	4
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione	7
3. Le Aree a Rischio Reato.....	9
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	10
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato “dirette”	11
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	11
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	12
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	12
5.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	13
5.2. PARTECIPAZIONE A GARE E PROCEDURE NEGOZiate	13
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	13
5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	13
5.2.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	13
5.2.4. <i>Controlli Preventivi</i>	13
6. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	14
6.1. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....	14
6.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	14
6.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	14
6.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	14
6.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	15
7. Compiti dell’OdV	15
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	16
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001	16
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati	17
3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati.....	18
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	19
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	20
5.1. Gestione accesso dati e comunicazioni IT]	20
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	20
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	20
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	20
5.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	21
6. Compiti dell’OdV	21
DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	22
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001	22
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata.....	22
3. Le Aree a Rischio Reato e le Funzioni Aziendali coinvolte	24
4. Norme di Comportamento.....	24
5. Compiti dell’OdV	25
REATI SOCIETARI.....	26
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001	26
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	29
3. Le Aree a Rischio Reato.....	29
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato.....	30
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	31
6. Compiti dell’OdV	33

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	34
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>quater</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001.....	34
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico	34
3. Le Aree a Rischio Reato e le Funzioni Aziendali coinvolte	35
4. Norme di Comportamento nelle Aree a Rischio Reato	35
5. Compiti dell'OdV	37
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	38
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>septies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	38
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	42
3. Le Aree a Rischio Reato.....	43
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	43
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	49
6. Procedure previste dalla Legge	49
7. Compiti dell'OdV	50
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	52
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>octies</i> , D.Lgs. n.231 del 2001	52
2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	55
3. Aree a Rischio Reato, Attività Sensibili, funzioni aziendali coinvolte e possibili modalità di commissione dei reati.....	56
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	58
5. Compiti dell'OdV	59
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	60
1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25- <i>decies</i> , D.Lgs. n.231 del 2001	60
2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione	60
3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione del Delitto di Induzione	60
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	61
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	61
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	61
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	61
5.1.3. <i>Modalità di Commissione del Delitto di Induzione</i>	61
5.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	62
6. Compiti dell'OdV	62
REATI AMBIENTALI	63
1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25- <i>undecies</i> , D.Lgs. n.231 del 2001	63
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali	64
3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Reati Ambientali	65
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	65
Regole di comportamento per soggetti esterni ad IPA	66
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	66
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	66
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	66
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	66
5.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	67
6. Compiti dell'OdV	67

SEZIONE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i **"Reati contro la Pubblica Amministrazione"**) di seguito elencate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, IPA ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale:

(i) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

(ii) Corruzione:

- Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- Art. 319 c.p. (Corruzione propria)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni"¹.

- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

- Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio².

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alla

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

² In altri termini, "mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «pactum sceleris», nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa" (così: Cass. Pen. Sent. 2265 del 24 febbraio 2000).

conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti: v. precedente nota 9), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"*. Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal d.lgs. 231/2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o soggetti sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del Decreto vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

- a) *"ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p. (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

- c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio⁴;
- f) "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"⁵.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell'articolo:
 - 357 del Codice penale sono "pubblici ufficiali" coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del Codice penale, sono "incaricati di un pubblico servizio" coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per "rapporti indiretti" si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugio, convivenza, etc.) con "pubblici ufficiali" ovvero "persone incaricate di pubblico servizio".

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per IPA, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (316-bis c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità,	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio.

⁴ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

⁵ Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 	<p>ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-<i>quater</i> c.p.) 		<ul style="list-style-type: none"> e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, IPA ha provveduto ad individuare le seguenti "**Aree a Rischio Reato**", costituite da:

- Aree a Rischio Reato "dirette", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Aree a Rischio Reato "strumentali" alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da IPA in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree a Rischio Reato "dirette"

- ADEMPIMENTI NORMATIVI FISCALI, TRIBUTARI E PREVIDENZIALI;
- PARTECIPAZIONE A GARE E PROCEDURE NEGOZiate.

2. Aree a Rischio Reato "strumentali"

- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILI;
- ACQUISTI DI BENI ESERVIZI;
- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per IPA, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5 e 6, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- 4) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 5) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
- 6) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 7) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- 8) in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto

della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di IPA non in linea con i dettami delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;

- 9) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 10) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 11) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta da IPA.

A tal fine è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato "dirette"

5.1. ADEMPIMENTI NORMATIVI FISCALI, TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli parte delle autorità preposte;
- Trasmissione di dati, informazioni e documenti agli Enti Pubblici ai fini degli adempimenti normativi;
- Abilitazione dei fornitori qualificati nel servizio di assistenza sui diversi tronchi della rete autostradale
- Gestione dei contenziosi;
- Distribuzione a soggetti pubblici o nell'esercizio di un pubblico ufficio omaggi, gadget e campioni gratuiti;
- Utilizzo improprio della firma digitale e delle comunicazioni via pec.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Finance & Underwriting;
- Direzione HR, GS, Legal & Communication;
- Direzione Operational Excellence;
- Direzione Sales;
- i procuratori o soggetti delegati.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corresponsione di somme non dovute o di altra utilità al Pubblico Ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio, al fine di ricevere esito positivo delle verifiche o delle ispezioni;
- Artifici o raggiri in danno dello Stato o altro ente pubblico, attraverso la trasmissione di dati e informazioni;
- Dazione di denaro o altre utilità ad appartenenti all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento favorevole nel contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- Distribuzione di omaggi, gadget e campioni gratuiti ai Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, al di fuori dei casi previsti dalle norme di legge e dalle regole emanate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi in favore dell'azienda;
- Utilizzo improprio della firma digitale e delle comunicazioni ufficiali d'azienda attraverso artifici o raggiri volti a fine di procurare all'azienda un ingiusto profitto.

Le potenziali modalità (astratte) di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello.

5.1.4. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi.

- In azienda sono definiti specifici controlli operativi da parte della Direzione Finance & Underwriting, volti a presidiare i rischi insiti nei processi di natura fiscale;
- In azienda sono state conferite apposite procure e deleghe per lo svolgimento delle attività che impegnano IPA nei confronti di soggetti terzi siano essi pubblici o privati.

5.2. PARTECIPAZIONE A GARE E PROCEDURE NEGOZiate

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Partecipazione a gare e procedure negoziate di enti pubblici.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Operational Excellence;
- Direzione Finance & Underwriting;
- Direzione Sales;
- Direzione HR, GS, Legal & Communication;
- Procuratori o Delegati alla partecipazione di gare pubbliche.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corresponsione di somme nei confronti dei Pubblici Ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, ai fini dell'aggiudicazione della gara.
- Alterazione dei dati contenuti nella documentazione relativa alla gara al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello.

5.2.4. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Al momento IPA interviene nei processi di qualificazione presso enti pubblici rispondendo a richieste di offerte o bandi pubblici segnalati solitamente da broker assicurativi. Tutta la documentazione preparata ed inviata per le singole gare è predisposta nel rispetto dei requisiti di gara e delle procure interne

6. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato "strumentali"

6.1. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

6.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Qualificazione e selezione dei fornitori da inserire nel relativo Albo (Preferred Vendor List);
- Adempimenti amministrativo contabili;
- Incassi e Pagamenti;
- Selezione e assunzione del personale.

6.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Finance & Underwriting;
- Direzione Operational Excellence;
- Direzione HR, GS, Legal & Communication;
- Procuratori e soggetti delegati.

6.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Artifici o raggiri volti a dissimulare reddito diverso da quello reale;
- Scelta del soggetto da assumere legato direttamente, o comunque collegato, alla PA, al fine di ottenere vantaggi per IPA;
- Corresponsione, al dipendente, di una retribuzione non dovuta o comunque maggiorata, al fine di rendere disponibili per lo stesso, somme utilizzabili a scopo corruttivo;
- Conferimento di incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla PA, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore dell'azienda;
- Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere funzionari della PA.

Le potenziali modalità (astratte di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello).

6.1.4. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- In azienda sono definiti specifici controlli operativi da parte della Direzione Finance & Underwriting, volti a presidiare i rischi insiti nei processi di natura fiscale;
- In azienda sono state conferite apposite procure e deleghe per lo svolgimento delle attività che impegnano IPA nei confronti di soggetti terzi siano essi pubblici o privati.

7. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica (di seguito, per brevità, i "**Reati Informatici**") richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, IPA ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale⁶.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere

⁶ Rimane, in particolare, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 640-quinquies, c.p., Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, che non è stata giudicata rilevante per la Società.

il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni".

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per IPA, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</p>		
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)</p>	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p>	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da IPA in relazione ai Delitti Informatici e di Trattamento Illecito dei Dati:

- Gestione accesso dati e comunicazioni IT.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per IPA, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- 2) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di IPA, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- 3) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- 4) introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 5) alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- 6) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- 7) intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- 8) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- 9) detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- 10) procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;

- 11) rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *Riservatezza* - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità* - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *Disponibilità* - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. Gestione accesso dati e comunicazioni IT]

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Operational Excellence.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Introduzione abusiva all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Danneggiamento/distruzione di un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda o comunque a vantaggio della stessa.

Le potenziali modalità (astratte di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello).

5.1.4. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, l'accesso ad ogni terminale di IPA è protetto da password e apposito username per ciascun utente cui sono abilitate apposite funzionalità.
- IPA è inoltre certificata ISO 27001 e periodicamente è oggetto di verifica per il mantenimento e rispetto dei requisiti di sicurezza.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Informatici, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Informatici;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 3

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti di Criminalità Organizzata**"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, IPA ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per IPA, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le Funzioni Aziendali coinvolte

I Delitti di Criminalità Organizzata possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

4. Norme di Comportamento

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;

- 2) utilizzare, anche occasionalmente, IPA o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- 3) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventare tali;
- 4) effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- 5) riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- 6) ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per IPA, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- 1) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, della relativa somma di denaro;
- 2) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- 3) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- 4) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 5) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- 6) adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra, indicate con specifico riferimento ai Delitti di Criminalità Organizzata rilevanti per IPA.

5. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 4

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Reati Societari**"):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Pur essendo, IPA, una stabile organizzazione nel territorio italiano e non gravando su essa gli obblighi di redazione del Bilancio di Esercizio ai sensi del Codice Civile, si è ritenuto, sulla base delle motivazioni appresso indicate, fornire una interpretazione estensiva in merito all'applicazione di tali reati. In particolare, tale interpretazione, comporta i seguenti "benefici" ad IPA:

- pone in evidenza i processi amministrativo contabili come processi "sensibili", con conseguente enfasi sulle attività di controllo di linea e monitoraggio;
- i processi amministrativo contabili sono fortemente correlati alla gestione dei processi di incasso e pagamento, a loro volta "sensibili" e strumentali per la commissione di reati verso la PA;
- la determinazione di una veritiera situazione economica e reddituale della stabile organizzazione concorre al calcolo del reddito imponibile ai sensi della normativa tributaria italiana;
- non sono da escludere, da parte della giurisprudenza, interpretazioni tese ad equiparare i "reporting package" predisposti dalle stabili organizzazioni alle comunicazioni sociali ex Codice Civile.

Inoltre, benché IPA sia soggetto vigilato dalla BNB belga e non dall'IVASS, essa intrattiene rapporti con l'Autorità di Vigilanza italiana (ad esempio nella gestione del

registro reclami), la quale Autorità potrebbe, peraltro, in relazione a norme di legge italiane, disporre accertamenti ispettivi presso IPA.

Pertanto, in considerazione dell'attività svolta ed in ottica prudenziale, sono state ritenute rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a sei anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

(ii) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo

informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

(iii) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad

obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per IPA, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 100 a 150 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)	Da 150 a 300 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Da 200 a 400 quote (art. 2622, comma 3, c.c.)	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, IPA ha

provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari:

- a) Predisposizione dell'informativa economica e reddituale di IPA;
- b) Gestione dei rapporti con l'IVASS.

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Finance & Underwriting;
- Direzione Generale.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per IPA, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla predisposizione dell'informativa reddituale, gestione delle scritture contabili, al fine di fornire alla controllante ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economico reddituale di IPA, anche ai fini fiscali; comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- 1) non fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economico/reddituale di IPA;
- 2) non omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economico/reddituale di IPA;
- 3) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate

a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica e reddituale di IPA.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti che palesano la situazione economica e reddituale;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica di IPA e sull'evoluzione delle relative attività;
- 5) mettere a disposizione della "casa madre" tutta la documentazione sulla gestione di IPA necessaria ad effettuare le attività di controllo attribuite alle competenti strutture della stessa.
- 6) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica di IPA;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. Predisposizione dell'informativa economica e reddituale di IPA, gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con la "casa madre".

5.1.1 Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Adempimenti contabili;
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e altre operazioni propedeutiche alla determinazione della situazione reddituale;
- Predisposizione reporting mensile;
- Incassi e pagamenti;
- Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

5.1.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Finance & Underwriting

5.1.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Inserimento in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o comunque comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità quali, ad esempio, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili;
- Esposizione nelle situazioni contabili e reddituali di fatti materiali non rispondenti al vero od omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge.
- Falsa rappresentazione nelle scritture contabili di fatti non rispondenti al vero, con particolare riferimento a transazioni con la "casa madre".

5.1.4 *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Presso le "unità contabili elementari" (ovvero, presso le strutture operative di IPA le cui transazioni inserite nel sistema informativo aziendale, generano, in automatico, movimenti di contabilità generale) sono istituiti controlli di primo livello volti a verificare la correttezza, coerenza e congruità degli inserimenti nel sistema informativo con le evidenze che hanno generato tali inserimenti.
- Presso l'area Administration sono svolti analoghi controlli, relativamente alle transazioni direttamente imputate in contabilità generale dalle strutture/risorse a ciò deputate.
- Sono inoltre previste, sempre dall'area Administration, quadrature mensili volte a verificare scostamenti tra i saldi scaturenti dalle imputazioni effettuate dalle "unità contabili elementari" (sistemi gestionali) e quanto risultante nel sistema di contabilità generale.
- Riguardo le partite tecniche sono previsti controlli operativi di linea in merito alla correttezza delle stime che generano impatti sul conto economico di IPA, svolte presso la direzione Underwriting.
- E' prevista una funzione che svolge attività di controllo di gestione (Controlling) e che monitora gli andamenti delle poste economiche nel tempo, identificando anche eventuali andamenti anomali delle stesse.
- I responsabili delle "unità contabili elementari" e dell'area Administration nonché del Controlling e della direzione Underwriting per le strutture di loro competenza, assicurano l'esecuzione degli adeguati controlli operativi.

- Il Direttore Finance & Underwriting assicura la sua supervisione come garante della veridicità della rappresentazione economico-finanziaria di IPA Rappresentanza Generale per l'Italia.
- E' prevista una segregazione di compiti tra le strutture deputate alla contabilizzazione e quella deputata al pagamento (Ufficio Treasury).
- I pagamenti avvengono nel rispetto di una specifica Procedura e possono essere automatici, manuali, fuori procedura, anticipi denaro agli assicurati ed ai dipendenti.
- Il responsabile dell'ufficio Treasury è il procuratore abilitato per eseguire i pagamenti per importi fino ad 1 milione di euro;
- Per importi tra 1 milione di Euro e 2 milioni, il responsabile dell'ufficio Treasury firma congiuntamente con il Direttore Finance & Underwriting.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 4

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quater*, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*quater* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, avente ad oggetto la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" richiama le fattispecie del reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico**"):

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, IPA ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quater* del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le Funzioni Aziendali coinvolte

Ai fini della commissione dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico, IPA ha provveduto ad individuare, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella Direzione Operational Excellence, Direzione Finance & Underwriting e nella Direzione Sales.

4. Norme di Comportamento nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per IPA, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei principi generali di condotta, del Codice Etico e delle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quater* del Decreto;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231 del 2001, IPA adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (es. paesi a rischio terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (ad es. sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese a rischio terrorismo) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- identificare un organo/unità operativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del Personale.

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico potenzialmente applicabili e individuati al precedente paragrafo 1, IPA ha adottato specifiche norme interne aventi rilevanza anche per le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita cui si rinvia.

5. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 5

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i "**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**") introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il "**TUS**") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

"1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f).
b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁷ o gravissima⁸,

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della IPA se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di

⁷ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: “la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...).”

⁸ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: “la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”

prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto a carico di IPA qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
- Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le Aree a Rischio Reato che IPA ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto sono riconducibili al Datore di Lavoro, ad eventuali soggetti delegati ed al RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

In particolare, sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.16⁹, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati

⁹ Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18¹⁰, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc,

¹⁰ Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-*bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al datore di lavoro.

In particolare datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19¹¹ e 20¹² TUS.

-
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

1-*bis* L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

- 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-*bis* Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

¹¹ Articolo 19, TUS *Obblighi del preposto*

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

¹² Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

In base al disposto dell'articolo 31, TUS il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

PRINCIPI GENERALI

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'esplicito divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da IPA, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

-
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, IPA provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da IPA in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da IPA; (iii) cooperare e coordinare con IPA per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed

impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

In conformità alle previsioni dell'art. 30 TUS, IPA adotta Procedure specifiche e un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito SGSL). Detto SGSL costituisce parte integrante del presente Modello e, pertanto, viene qui espressamente richiamato.

Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Procedure Specifiche e il SGSL adottati da IPA potranno nel tempo modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario.

Con l'adozione del SGSL IPA provvede a:

- definire la politica della sicurezza;
- definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza;
- definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi);
- diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori.

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure.

6. Procedure previste dalla Legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede di IPA;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;

- procedure di gestione dei rischi alla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica di IPA;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 7, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Datore di Lavoro dispone affinché si proceda regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità.

IPA procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, IPA si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR delle sedi di IPA con riferimento (i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nelle singole sedi operative.

L'organigramma sicurezza di IPA è riportato nel DVR.

7. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 6

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001

Obiettivo del presente capitolo è di disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nel prosieguo – in conformità alle regole di condotta statuite, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, come richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. n. 231 del 2001).

Di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'art. 25-octies del Decreto, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie di reato.

Per completezza dell'analisi, e per le ragioni che si vedranno nel prosieguo, si riportano, altresì, gli obblighi che IPA è tenuta a rispettare ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni (di seguito, per brevità, il "**Decreto Antiriciclaggio**") sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 Euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di

mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'art. 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 Euro a 15.493 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'art. 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'art. 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

(iii) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ha normato il reato di autoriciclaggio inserendo l'art. 648 ter 1 al Codice Penale in vigore dal 01 gennaio 2015.

Le pene per autoriciclaggio sono inferiori a quelle previste ai fini della norma sul riciclaggio, ma il reato di autoriciclaggio scatta nel momento in cui vengono reimpiegati i proventi del reato, non per uso personale, oppure semplicemente movimentati, quindi anche a distanza di anni dal compimento del fatto delittuoso.

Il reato scatta, nel caso di evasione fiscale, se si comprano dei beni da reimpiegare ad esempio nel processo produttivo aziendale.

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - - Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - - Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i> comma 1 c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) 	Da 200 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni</p>	Da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure

previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Aree a Rischio Reato, Attività Sensibili, funzioni aziendali coinvolte e possibili modalità di commissione dei reati

Come anticipato al precedente paragrafo 1, ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231 del 2001, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito delle Linee Guida ABI: le sostanziali "difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001".

Nonostante le difficoltà nel ricondurre a specifiche funzioni aziendali o aree operative il rischio di commissione dei reati in parola e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio della loro commissione, le attività di *risk assessment* effettuate da IPA hanno evidenziato le "Aree a Rischio Reato" di seguito elencate, nell'ambito delle quali sono state individuate specifiche "Attività Sensibili":

- Adempimenti contabili;
- Pagamento di management fees;
- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte;
- Gestione degli adempimenti fiscali (relativamente all'autoriciclaggio)

Si precisa che le Attività Sensibili sotto elencate assumono rilievo ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231 del 2001, in considerazione del fatto che implicano (o risultano comunque strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in parola.

Per quanto attiene alle possibili modalità di commissione dei reati in parola nell'ambito della realtà aziendale di IPA, posto che, come accennato in precedenza, l'elemento caratterizzante tali reati è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto del presente capitolo (invero, qualsivoglia attività che abbia ad oggetto un bene o un'utilità di provenienza illecita, potrebbe astrattamente configurare uno dei sopra citati delitti).

Si precisa, tuttavia, che, quando ci si riferisce ad un bene od un'utilità "proveniente da delitto", s'intende che esso ne deve costituire il prodotto (ovvero il risultato ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (*i.e.*: il vantaggio economico ricavato dal reato) oppure il prezzo (il compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Rilevano, pertanto, ai presenti fini, i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di droga, usura, frodi comunitarie, ecc.).

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene¹³.

Con riferimento al reato di "autoriciclaggio", lo stesso presuppone che il reato con il quale si costituisce la c.d. "provvista" reimpiegata, sia compiuto dallo stesso soggetto che compie il reato di riciclaggio. In tale quadro di riferimento, il reato di autoriciclaggio è correlato principalmente ai reati tributari. La costituzione di una "provvista" derivante da reati di natura tributaria ed il successivo reimpiego nell'attività di IPA costituisce pertanto un tipico esempio di fattispecie di autoriciclaggio.

Fermo restando quanto illustrato in precedenza, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, alcune possibili modalità di commissione dei reati in parola che potrebbero astrattamente configurarsi nell'ambito della realtà aziendale di IPA:

- acquisto di beni derivanti da reato, nella consapevolezza dell'illecita provenienza degli stessi, ottenendo un vantaggio dall'effettuazione di tale compravendita (es. acquisto ad un prezzo particolarmente esiguo);
- inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecite, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti a diretto vantaggio di IPA, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- reimpiego di proventi scaturenti da reati tributari commessi dalla stessa IPA.

¹³ Si segnala che secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa - non condivisa dalla Giurisprudenza maggioritaria - sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio, ovvero il cosiddetto dolo indiretto od eventuale.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata¹⁴, è complessivamente pari o superiore a 999 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
 - emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 999 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali IPA ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;

¹⁴ Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni *intercompany*, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati di Riciclaggio, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.

SEZIONE 7

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-*decies*, D.Lgs. n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*decies*¹⁵, inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all'articolo 377-*bis*, Codice Penale (di seguito, per brevità, il "**Delitto di Induzione**").

In forza di tale norma:

(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Articolo 377- <i>bis</i> , c.p.	fino a 500 quote	nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione del Delitto di Induzione

¹⁵ Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da IPA in relazione al Delitto di Induzione:

- CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

1. usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
2. offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Rilascio di dichiarazioni in ambito di un'indagine, o di un procedimento giudiziario penale da parte di procuratori o delegati

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione HR, GS, Legal & Compliance;
- Procuratori e soggetti delegati.

5.1.3. Modalità di Commissione del Delitto di Induzione

Le potenziali modalità (astratte) di commissione del Delitto di Induzione sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello.

5.1.4. *Controlli Preventivi*

In relazione al rischio di commissione del Delitto di Induzione, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Legal & Compliance è utilizzato quale struttura consultiva in generale ed in particolare per le fasi giudiziali in cui IPA è coinvolta;
- per le cause legali sia penali che giuslavoristiche IPA si avvale anche di consulenti legali esterni alcuni dei quali utilizzati anche dal Gruppo Axa.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione del Delitto di Induzione, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione del Delitto di Induzione;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE 8

REATI AMBIENTALI

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-undecies, D.Lgs. n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i "**Reati Ambientali**"). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE "sulla tutela penale dell'ambiente", nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa "all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di seguito elencati:

- Reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
 - 727-bis;
 - 733-bis;
- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"), agli articoli:
 - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
 - 257, commi 1 e 2;
 - 258, comma 4 (secondo periodo);
 - 259, comma 1;
 - 260, commi 1 e 2;
 - 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
 - 279, comma 5;
- Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - 1, commi 1 e 2;
 - 2, commi 1 e 2;
 - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1¹⁶, della stessa Legge n. 150/1992;
- Reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela*

¹⁶ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p..

dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), all'articolo 3, comma 6;

- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - 9, commi 1 e 2;
 - 8, commi 1 e 2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "T.U.A.") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-undecies e ritenute applicabili e rilevanti per IPA.

(i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6, TUA)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (omissis)

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)".

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna

(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da IPA in relazione ai Reati Ambientali:

- Gestione e smaltimento dei rifiuti.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per IPA, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articola l'Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

4.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER SOGGETTI ESTERNI AD IPA

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto da IPA; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse ad IPA; (iii) recepire le informazioni fornite IPA in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente (iv) comunicare tempestivamente ad IPA eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. Gestione e smaltimento dei rifiuti

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione e smaltimento dei rifiuti (es. pneumatici, medicinali, componenti elettronici; toner; ecc.)

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione HR, GS, Legal & Communication;
- Direzione Sales;
- Direzione Finance & Underwriting;
- Direzione Operational Excellence

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono la gestione e lo smaltimento di rifiuti non autorizzato di materiali quali pneumatici, medicinali ed elettronico recuperato a seguito di sostituzione bene originario in base ad un contratto di copertura assicurativa.

Le potenziali modalità (astratte) di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili di IPA nella costruzione del presente Modello.

5.1.4. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, IPA ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- IPA nell'ambito degli adempimenti previsti nello smaltimento dei rifiuti si avvale di apposito fornitore autorizzato e che possiede le autorizzazioni necessarie al trattamento delle diverse classi di rifiuti presenti in azienda. Il fornitore opera in virtù di apposito contratto in cui sono indicate le classi di rifiuto per le quali è abilitato a recuperare e smaltire.
- I rifiuti prodotti nell'ambito di una copertura assicurativa sono comunicati in sede al fine di confermarne la gestione e relativo smaltimento tramite ditte appositamente autorizzate.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che IPA ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Ambientali;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.